



# COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Provincia di Pavia

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 27 del 02-10-2023

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI ALLA SOCIETA' BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L APPROVAZIONE RELAZIONE IN MERITO ALLA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO - EX ART. 14 E 17 DEL D.LGS. 201/2022 E ART. 7 DEL D.LGS. 36/2023**

L'anno duemilaventitre addì due del mese di ottobre alle ore 21:00, nella solita sala delle adunanze si è riunito il **Consiglio Comunale** regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **Ordinaria** ed in **Prima** convocazione.

All'appello risultano presenti:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| FASANI GIORGIO        | Presente |
| URSINO GIANFRANCO     | Assente  |
| MILANESI VALENTINO    | Presente |
| ZAIA ALESSIA          | Presente |
| ALICICCO FILIPPO      | Presente |
| MONTAGNA ALESSANDRO   | Assente  |
| TACCONI ALESSANDRO    | Presente |
| PICCININI MASSIMO     | Presente |
| DEBATTISTA MICHELE    | Presente |
| DROSCHI FILIPPO       | Presente |
| ROVATI DAVIDE         | Assente  |
| TORRETTA MARIA TERESA | Assente  |
| NASO ILARIA           | Presente |

**Totale Presenti 9, Assenti 4**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor **FASANI GIORGIO**, nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale **Cropano dott.ssa Giulia**. La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Proposta N. 33

**PREMESSO CHE:**

- il Comune di Bressana Bottarone è socio della società Broni Stradella Pubblica SRL, con una quota pari allo 0,0249%, costituita nella forma attuale il 05/12/2017, a seguito di fusione per incorporazione di Broni Stradella Spa e Acaop Spa, in Broni Stradella Pubblica Srl.
- statutariamente, la durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050;
- come da deliberazione C.C n. 38 in data 21/12/2021 “RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 20 D. LGS. 19/08/2016 N. 175 E S.M.I. - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019", sono state assunte determinazioni, tra l'altro, in merito al mantenimento della predetta società, già affidataria secondo il modello in house providing dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento RSU e di Igiene Ambientale del Comune di Bressana Bottarone, a seguito di subentro senza soluzione di continuità alla società Broni Stradella SPA, giusta deliberazione C.C. n. 31 del 27.07.2017;
- il predetto affidamento, disposto con le proprie precedenti deliberazioni n. 38 del 21.06.2016 e n. 15 del 08.03.2017 ad oggi è scaduto ed è stato prorogato “tecnicamente” sino al 31/12/2022 e comunque limitatamente al tempo strettamente necessario per il nuovo affidamento;
- il Comune di Bressana Bottarone, in continuità alla gestione vigente, intende procedere all'affidamento alla società Broni Stradella Pubblica SRL dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento RSU e dei servizi di igiene ambientale, per la durata di anni cinque, fino a tutto il 30/09/2028, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di affidamenti diretti a società c.d. in house;

**RICORDATO CHE:**

- Il ciclo dei rifiuti costituisce un servizio pubblico locale, in quanto esplicitamente previsto come tale dalla Parte IV – Titolo I – Capo III D. Lgs 152/2006, nonché dall'art.1, c.2, lettera a) L.R. 26/2003;

- L’art. 3-bis, c. 1-bis, d.l. n. 138/2011, nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, c. 609, lett. a), l. n. 190/2014, ha stabilito che *«le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56»*;
- Più precisamente, la norma in questione imponeva alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano di “organizzare” lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, “definendo” il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, oltre che “istituendo o designando” gli enti di governo degli stessi, entro il 30 giugno 2012;
- L’art. 3-bis, d.l. n. 138/2011, sempre al c. 1, faceva poi salva l’organizzazione dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee, delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che avessero già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate dalla menzionata disposizione normativa.
- In Lombardia, ad oggi nel settore qui d’interesse, non è stato dato attuazione al modello organizzativo “su area vasta” delineato dall’art. 3-bis, d.l. n. 138/2011, non essendo stati ancora istituiti gli ambiti territoriali ottimali per il servizio di igiene ambientale;
- La conseguenza di quanto rilevato è che, in assenza di difformi interventi di natura organizzativa adottati dai competenti organi e strutture regionali, rimane tuttora intestata ai Comuni lombardi la facoltà di procedere in forma singola all’assegnazione del servizio di igiene ambientale nel rispetto delle modalità consentite dall’ordinamento comunitario (Cfr. C. Conti, Lombardia, sez. contr., 17 febbraio 2014, n. 20);

**DATO ATTO CHE** I modelli gestionali, ammessi dalla normativa comunitaria e nazionale ai fini dell'erogazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, tra loro pienamente alternativi, sono i seguenti:

- ad esito di gara ad evidenza pubblica esperita per la selezione del soggetto affidatario del servizio, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità e trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
- in favore di società a capitale misto pubblico e privato, il cui socio privato sia scelto all'esito di gara ad evidenza pubblica, assuma specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, detenga la partecipazione per la durata del contratto di servizio;
- facendo riferimento al modello gestionale tipico dell'in house providing, sussistendone le rigide condizioni elaborate originariamente dalla giurisprudenza europea e nazionale e successivamente recepite e codificate, pur se con talune precisazioni e novità, dalle nuove direttive comunitarie (2014/23/UE concessioni, 2014/24/UE appalti nei settori ordinari e 2014/25/UE appalti nei settori speciali);
- Il Decreto Legislativo 23 Dicembre 2022, n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica”, all'Articolo 14, comma 1 individua le possibili modalità di affidamento dei servizi pubblici locali ed in particolare:
  - a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
  - b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
  - c) affidamento a società *in house*, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- il medesimo Decreto ai successivi commi dell'Art. 14 prevede che l'Ente dia conto della scelta della modalità di gestione individuata sulla base di specifica istruttoria;
- con riferimento all'affidamento in house, il citato Decreto Legislativo 201/2022 prevede inoltre, all'Art. 17, prevede inoltre che l'Ente affidante:

a) deliberi l'affidamento sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio;

b) stipuli il contratto trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della Deliberazione di affidamento sul sito dell'ANAC a cui la deliberazione medesima deve essere trasmessa ai sensi dell'Art. 31 comma 2 del medesimo Decreto;

c) allegghi alla deliberazione di affidamento un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

**RICHIAMATE** le disposizioni di cui alle direttive comunitarie 2014/23/UE e 2014/24/UE che in materia di affidamento diretto dei servizi pubblici locali a società in house codificano le seguenti condizioni legittimanti:

- che vi sia da parte dell'amministrazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ovvero essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;
- che oltre l'80 per cento delle attività della società in house è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice;
- che nella società in house non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- tutto ciò è applicabile anche in caso di controllo congiunto;

**RICHIAMATI, altresì:**

–l'art. 4 D. LGS. 175/2016 che prevede che le partecipazioni pubbliche sono ammesse solo in società strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed in particolare quelle indicate al comma 2 tra cui produzione di un servizio di interesse economico generale;

–l'art. 16 DEL D. LGS. 175/2016 che prevede che:

- le società in house ricevono affidamenti diretti dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

- gli statuti delle società devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici;

- la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

- nel caso di mancato rispetto del limite del 80% la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali;

–il D. Lgs. 201/2022 che riorganizza la disciplina in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica ed in particolare l'Art. 17 in merito alla procedura e al quadro regolatorio in merito all'affidamento in house providing;

**DATO ATTO** che con Determinazione n. 54 del 08.02.2023 venne incaricata PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL per il Servizio di analisi per affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

**CONSIDERATO CHE** la Relazione illustrativa funzionale all'istruttoria ex art. 14 e 17 del D.Lgs. 201/2022 è stata prodotta dalla PARAGON con PEC del 12.06.2023, allegata alla presente sotto la lett. "A" per farne parte integrante e sostanziale, contenente le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, anche sotto il profilo della congruità economica, dimostra la convenienza dell'affidamento in house

alla società Broni Stradella Pubblica S.r.l. del servizio di cui trattasi, in quanto preferibile sotto più profili e congruente con il mercato di riferimento;

**RITENUTO**, in particolare, con riferimento all'art. 7 del D.Lgs 36/2023, che sulla base delle previsioni statutarie:

- vi è da parte dell'amministrazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ovvero essa è in grado di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società Broni Stradella Pubblica SRL, seppur congiuntamente;
- oltre l'80 per cento delle attività della suddetta società in house è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti;
- nella predetta società in house non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, trattandosi di società a totale partecipazione pubblica;

**CONSIDERATO**, altresì, con riferimento all'art. 4 del D. Lgs 175/2016, che la partecipazione in Broni Stradella Pubblica S.R.L. da parte del Comune di Bressana Bottarone risulta coerente con il disposto del comma 1 del citato articolo, in quanto strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali svolgendo detta società un servizio di interesse generale quale è, senza dubbio, il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nella sua interezza;

**VALUTATO**, inoltre, che:

- il servizio di igiene urbana o ambientale (raccolta e trasporto dei rifiuti sia urbani che differenziati), riveste una particolare importanza per l'impatto che ha sulla qualità della vita dei residenti delle aree interessate al servizio e che l'affidamento in house, laddove consentito dalla legge, risulta essere un prezioso strumento a disposizione della Amministrazione per esercitare un'influenza determinante su decisioni e obiettivi strategici, mediante i poteri di vigilanza, direttiva, nomina e revoca degli amministratori;
- l'affidamento in house permette all'Amministrazione affidataria del servizio, di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, anche in corso d'opera, il

servizio svolto, adattandolo alle mutevoli esigenze del territorio con costi verificabili e sempre sotto controllo;

–l'assenza di terzietà con l'Amministrazione comunale, insita nel rapporto in house, consente di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto;

–gli strumenti che l'affidamento in house mette a disposizione consentono:

- l'immediato accesso ai dati aziendali, al fine di ottimizzare le risorse impiegate nel servizio;
- il controllo di tutte le fasi esecutive del servizio, dalla preparazione alla rendicontazione;
- la modifica in tempo reale delle modalità di esecuzione del servizio a fronte di emergenze, mutate esigenze e condizioni del mercato dello smaltimento dei rifiuti;
- la possibilità di determinare l'attività programmatica e propositiva della Società, indipendentemente dalle quote di partecipazione;

**VISTO** lo schema di “Contratto di servizio per l'erogazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento RSU e dei Servizi di Igiene Ambientale del Comune di Bressana Bottarone”, che si allega alla presente deliberazione sotto la lett. “B” quale parte integrante e sostanziale.

**VISTA** la competenza del Consiglio all'adozione della presente deliberazione, ex art.42, c. 2,

D. Lgs 267/2000 (organizzazione dei servizi pubblici);

**VISTO** il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTO** gli Artt. 14 e 17 del D.Lgs. 201/2022;



**VISTO** altresì il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti (allegato sub C), ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. B) punto 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

## **D E L I B E R A**

per le motivazioni illustrate in parte narrativa del presente atto e da intendersi qui integralmente riportate,

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, l'affidamento in house dei Servizi di raccolta trasporto e smaltimento RSU e dei Servizi di Igiene Ambientale del Comune di Bressana Bottarone alla società Broni Stradella pubblica SRL, sino a tutto il 30/09/2028, nel recepimento delle motivazioni giuridiche, tecniche ed economiche di cui alla Relazione contenente le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta di cui relazione PARAGON, che si allega alla presente deliberazione sotto la lett. "A" quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI APPROVARE**, a tal fine, lo schema di "Contratto di servizio per l'erogazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento RSU e dei Servizi di Igiene Ambientale del Comune di Bressana Bottarone", che si allega alla presente deliberazione sotto la lett. "B" quale parte integrante e sostanziale;
3. **DI DEMANDARE** ai Responsabili d'Area competenti l'assunzione di adeguato impegno di spesa sui bilanci di previsione finanziari Anno 2023 e seguenti, da formalizzare con successivi atti gestionali;
4. **DI CONFERIRE** mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per la sottoscrizione del Contratto di servizio tra il Comune e la società Broni Stradella Pubblica S.r.l. nel rispetto dei principi in materia dell'in house providing nonché di adempiere alle ulteriori previsioni normative vigenti in materia, con particolare riferimento all'invio ad ANAC di quanto previsto dall'Art. 17 comma 3 del D.Lgs. 201/2022, oltre che di procedere ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs 36/2023 all'esecuzione anticipata del contratto al fine di dare continuità al servizio;

5. **DI AUTORIZZARE** il competente Responsabile del Servizio Tecnico ad adottare le eventuali modifiche formali dell'allegato schema contrattuale che dovessero rendersi utili alla stipula;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo on line e sul sito istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente;
7. **DI TRASMETTERE** il presente atto alla società Broni Stradella Pubblica S.r.l.,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Esaminata** la proposta, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e ex art.147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**Visti** gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Si apre la discussione sottoriportata

Il Sindaco introduce l'argomento e cede la parola al Segretario Comunale che illustra le regole dell'affidamento in House e successivamente al Responsabile del Servizio Tecnico che completa dal punto di vista "tecnico" l'illustrazione dell'argomento. Il Sindaco conclude la relazione illustrando l'analisi economico-qualitativa che ha condotto alla scelta dell'affidamento diretto del servizio.

**Visto** l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| CONSIGLIERI presenti | 9                |
| CONSIGLIERI astenuti | 1 (Sig. Droschi) |
| VOTI favorevoli      | 8                |
| VOTI contrari        | 0                |

## **DELIBERA**

**di approvare** integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e ex art.147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **SUCCESSIVAMENTE**

**Considerata** l'urgenza di provvedere in merito;

**Visto** l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

|                      |   |
|----------------------|---|
| CONSIGLIERI presenti | 9 |
| CONSIGLIERI astenuti | 0 |
| VOTI favorevoli      | 9 |
| VOTI contrari        | 0 |

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 27 del 02-10-2023

Approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
FASANI GIORGIO

**IL Segretario Comunale**  
dott.ssa Cropano Giulia

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- ❑ Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 02-10-2023 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ❑ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Bressana Bottarone, lì

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa Cropano Giulia

Atto firmato digitalmente